

**STATUTO
della**

"ASSOCIAZIONE ITALIANA QUARTER HORSE (A.I.Q.H.)"

COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE - DURATA

Art. 1

L'Associazione Italiana Quarter Horse (A.I.Q.H.) con sede legale in Colle di Val d'Elsa località Belvedere ingresso 5 n.28, legalmente costituita a Verona il 13 Aprile 1977, associazione apolitica, senza scopi di lucro e sportivo dilettantistica e di categoria è regolata dal presente statuto.

La stessa è libera di aderire ad Associazioni ed Enti, Nazionali ed Esteri, aventi gli stessi scopi e finalità. In particolare potrà aderire alla Federazione Italiana Sport Equestri, nel qual caso s'impegna ad accettarne incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie attinenti l'attività sportiva, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della F.I.S.E. stessa dovessero adottare a suo carico e le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti l'attività sportiva.

Art. 2

L'Associazione Italiana Quarter Horse che ha carattere tecnico, svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e la sua durata è illimitata.

Art. 3

Essa si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire all'allevamento, al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del cavallo Quarter Horse.

Art. 4

L'Associazione nel rispetto delle direttive del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed in collaborazione con le Regioni e le Provincie Autonome si prefigge di:

- curare la selezione, nel quadro delle direttive adottate dagli organi competenti, della razza equina Quarter Horse;
- promuovere ed incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici in collaborazione e d'intesa con gli organi competenti, con gli Istituti di Ricerca e di Sperimentazione;
- adempiere ai compiti e alle funzioni ad essa delegate dagli organi di governo;
- promuovere ed attuare rassegne, mostre mercato, manifestazioni di carattere sportivo dilettantistiche, come pure coordinare la partecipazione dei soci a tali attività e ad ogni utile iniziativa interessante la valorizzazione del cavallo Quarter Horse;
- promuovere e partecipare a manifestazioni zootecniche per mettere in evidenza i programmi realizzati attraverso la selezione della razza, collaborare alla loro organizzazione, integrandole e sviluppandole ai fini economici;
- esercitare la più ampia ed efficace tutela degli interessi dell'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali;
- curare la divulgazione di una informazione e promozione più ampia possibile della razza equina Quarter Horse.

Art. 5

Per raggiungere gli scopi e le finalità istituzionali la A.I.Q.H. aderisce ed opera in collegamento con l'American Quarter Horse Association (A.Q.H.A.), con sede negli Stati Uniti, della quale adotta e fa propri, purchè non in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, i regolamenti allevatoriali, nonché le disposizioni per lo svolgimento delle manifestazioni quali risultano dal "Official Handbook of the American Quarter Horse Association".

L'A.I.Q.H. collabora con l'A.Q.H.A. alla tenuta del libro genealogico della razza, istituito presso la predetta associazione e disciplinato dalle disposizioni da essa emanate.

A tal fine l'A.I.Q.H. promuove l'iscrizione al libro genealogico dei cavalli di razza Quarter Horse nati in Italia, provvedendo ad assistere i propri soci nello svolgimento di tutte le necessarie procedure previste dall'Official Handbook.

In base a quanto sin qui stabilito, gli uffici di segreteria A.I.Q.H. provvedono:

- a raccogliere la documentazione di monta;
- a raccogliere la documentazione dell'avvenuta nascita;
- a raccogliere la richiesta di certificati d'origine da trasmettere all'A.Q.H.A.;

- a raccogliere le richieste di passaggio di proprietà di Cavalli Quarter. Tutta la documentazione relativa agli adempimenti di cui sopra, viene trasmessa all'A.Q.H.A. per la regolare tenuta del libro genealogico di razza. Inoltre l'A.I.Q.H. provvede a raccogliere, con iniziative proprie o su segnalazione degli allevatori e proprietari interessati, le certificazioni (in copia) ed ogni altra documentazione concernenti i cavalli Quarter presenti in Italia, siano essi nati nel territorio italiano o importati, e ciò al fine delle necessarie rilevazioni statistiche e per soddisfare eventuali richieste da parte dei soci.

In occasione di manifestazioni ufficiali, indette o patrocinate dall'A.I.Q.H., l'associazione si riserva di verificare la validità delle certificazioni dei cavalli partecipanti ai fini del corretto svolgimento delle manifestazioni.

Art. 6

Per lo svolgimento delle sue manifestazioni l'A.I.Q.H. adotta e si rifà ai regolamenti dell'A.Q.H.A. nei limiti di cui al precedente art. 5.

SOCI

Art. 7

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni che abbiano finalità attinenti al settore equino o che sino interessate all'attività dell'associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- soci effettivi;
- soci onorari;
- soci a vita

I soci effettivi sono tenuti al pagamento della tassa d'iscrizione e della quota annuale determinata annualmente su proposta del Consiglio Direttivo.

Essi hanno diritto:

- a) a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie esercitando il diritto di voto;
- b) ad essere eletti a far parte degli organi dell'associazione, purchè siano soci da almeno due anni.

I soci onorari sono persone fisiche che l'associazione intende onorare per particolari benemeritenze acquisite verso l'associazione. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza di almeno il 50% dei votanti. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, quota o contributo e possono intervenire alle assemblee, ma senza diritto di voto.

I soci a vita sono soci effettivi che hanno versato, in un'unica soluzione, una somma stabilita dall'assemblea e godono di tutti i diritti dei soci effettivi. La loro qualifica è strettamente personale e non è trasmissibile ad eredi o aventi causa.

Art. 8

Gli aspiranti soci effettivi devono presentare al Presidente dell'Associazione richiesta scritta, firmata dall'aspirante socio o, nel caso di persone giuridiche od associazioni, da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente al rispetto dello statuto.

Il Consiglio Direttivo, assunte le informazioni, delibera in ordine alla richiesta di ammissione all'Associazione.

In caso di non accettazione è ammesso reclamo, entro un mese dalla comunicazione alla Assemblea che si pronuncerà inappellabilmente.

Art. 9

Il pagamento della tassa di iscrizione e della quota annuale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione all'Associazione.

Art. 10

L'acquisizione dello status di socio comporta l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni dell'associazione e alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo,
- mancato pagamento della quota sociale e/o tassa d'iscrizione,
- per radiazione nell'ipotesi di gravi mancanze che compromettano il buon nome dell'associazione.

Art. 12

La qualità di socio non è trasmissibile. Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione non può richiedere quanto versato all'associazione a qualsiasi titolo, nè ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) Il Collegio dei Probiviri

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 14

L'Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria ed è composta dai soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 15

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto vincolano tutti i soci anche se assenti e/o dissenzienti.

I soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, anch'egli avente diritto al voto, mediante delega da presentarsi al Segretario dell'assemblea al momento dell'apertura.

Le deleghe non possono essere più di una per socio.

Art. 16

L'assemblea generale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, da fissarsi in un giorno diverso dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità, ove non vi siano motivi di incompatibilità, prevale il voto del Presidente.

Art. 17

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) l'elezione, ogni triennio, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Sono altresì di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dei regolamenti tecnici e d'amministrazione;
- b) la concessione di tessere di benemeranza;
- c) la ratifica dei provvedimenti di radiazione decisi dal Collegio dei Probiviri nei confronti dei soci;
- d) la fissazione delle quote di iscrizione e di quelle associative di cui all'art. 7;
- e) le deliberazioni degli emolumenti ai sindaci e i rimborsi spese eventualmente da corrispondere ai componenti del Consiglio Direttivo;
- f) ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea generale quante volte lo riterrà opportuno per la gestione sociale.

L'assemblea generale dovrà altresì essere convocata quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci effettivi e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere diramato entro sessanta giorni dalla richiesta e l'assemblea stessa deve tenersi entro i trenta giorni successivi alla data dell'avviso.

Art. 18

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria può inoltre essere convocata con le stesse modalità previste per l'assemblea generale ordinaria.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati con diritto di voto.

Art. 19

L'assemblea straordinaria, oltre a provvedere all'esame delle questioni prospettate ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 17, è competente a deliberare:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sullo scioglimento dell'associazione;
- c) sulla nomina dei liquidatori;
- d) sulle azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma le delibere debbono essere assunte con la presenza, in proprio e/o per delega dei soci, ai sensi degli artt. 20 e 21 del c.c.. Nell'ipotesi d) occorre anche in seconda convocazione che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20

L'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o da un Consigliere delegato.

Funge da Segretario dell'assemblea generale il Segretario Generale, ove nominato od un membro dell'ufficio di segreteria o un Socio presente in aula, invitato dal Presidente ad assumere le funzioni di Segretario, e per l'assemblea straordinaria un Notaio, ove presente.

Art. 21

L'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata mediante lettera raccomandata, posta elettronica o qualunque altra forma idonea a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, da spedirsi almeno quindici giorni prima della riunione agli associati ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. L'avviso deve contenere: l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 22

Delle riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto, a cura del Segretario, il relativo processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'Associazione.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale dei Soci, con voto segreto, esprimendo al massimo un numero di preferenze pari a due terzi dei consiglieri da eleggere.

Esso è composto da nove Consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non potranno far parte del Consiglio Direttivo le persone che già facciano parte di altri Consigli Direttivi di Associazioni di razze equine.

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i rappresentanti di organismi pubblici o istituzionali previsti dalla Legge o da obblighi associativi.

Questi ultimi possono intervenire solo sulle questioni tecniche organizzative inerenti il loro ufficio e non sull'attività associativa per la quale hanno diritto di discussione e voto solo i membri eletti dall'assemblea dei Soci.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima seduta:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo:

- è responsabile dell'attuazione delle delibere assembleari, dell'osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione;
- amministra il patrimonio sociale e compila i bilanci;
- tiene aggiornato l'elenco ufficiale dei soci ed esamina le domande di ammissione dall'Associazione;
- provvede alla stesura delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Straordinaria;
- propone all'Assemblea la concessione di tessere di benemerenzza e provvede al loro conferimento;
- predispone gli schemi di regolamento (tecnici e d'amministrazione) da sottoporre all'Assemblea generale;

- nomina eventuali Commissioni nelle ipotesi previste dalla legge o quando sia necessario per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione, per l'organizzazione di qualsiasi manifestazione e per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali;
- delibera sul recesso degli associati a norma dell'art. 11;
- potrà nominare il Segretario Generale, delibera l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- delibera sulle eventuali azioni giudiziarie;
- esercita ogni altro potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'assemblea.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne presenti la necessità e obbligatoriamente due volte all'anno, in sessione primaverile (prima della convocazione dell'Assemblea Generale) e in sessione autunnale. Può essere convocata altresì su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o di due revisori dei conti.

Art. 27

La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti con voto segreto o per appello nominale o per acclamazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione della relazione morale e/o del bilancio da parte dell'Assemblea Generale.

Qualora nel corso del triennio venga a mancare uno dei componenti il Consiglio Direttivo, subentra, in sua sostituzione il primo dei non eletti nella lista di votazione. Se le sostituzioni, nel corso del triennio superano la metà dei componenti il Consiglio Direttivo (cinque su nove), il consiglio decade e si provvederà a nuove elezioni pur restando nel frattempo in carica per l'ordinaria amministrazione.

DEL PRESIDENTE

Art. 29

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti con votazione a scrutinio segreto, nella prima riunione dopo le votazioni.

In caso di parità di voti si procede immediatamente ad una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella elezione a Consigliere.

Art. 30

Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'associazione ed è responsabile del funzionamento della stessa, assumendone la dirigenza generale in ogni funzione organizzativa, tecnica ed amministrativa. Il Presidente può delegare a rappresentare l'associazione, il Vice Presidente, o in caso di impedimento un componente il Consiglio Direttivo.

Presenta all'assemblea generale dei Soci la relazione finanziaria sull'andamento dell'associazione a nome del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, qualora fossero commessi dai Soci fatti disciplinarmente rilevanti che abbiano turbato o, possano turbare il regolare andamento della vita sociale, può deferire i responsabili al Collegio dei Probiviri.

Art. 31

Il Vice Presidente viene eletto dai componenti il Consiglio Direttivo con le stesse modalità di votazione previste per il Presidente.

Art. 32

In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente con le stesse modalità indicate nell'art. 29.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.

I revisori dei conti eleggono nel suo seno il Presidente scegliendo tra i membri effettivi.

Il collegio dei revisori partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo alle quali deve essere invitato.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.

Nell'ipotesi d'impedimento definitivo o dimissioni di taluno dei componenti, subentrano i supplenti.

Il collegio dei revisori dei conti esercita tutti i poteri attribuiti per legge, controlla i dati di bilancio e del rendiconto consuntivo, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle scritture contabili e vigila sull'andamento dell'amministrazione con facoltà di esaminare tutti gli atti e documenti necessari.

Dell'esito delle proprie operazioni il collegio redige regolare verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34

Il Collegio dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, a scrutinio segreto in numero di tre effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I proviviri, sia effettivi che supplenti, eleggono nel loro seno il Presidente. Nell'ipotesi di impedimento definitivo o di dimissioni di tre dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvederà alla loro surrogazione, con le modalità previste dall'art. 28, 2° comma.

I componenti del collegio così designati dal Consiglio Direttivo restano in carica sino all'esaurimento del mandato di coloro cui sono subentrati.

Art. 35

Il collegio dei proviviri è competente a giudicare delle controversie tra i soci e tra questi e l'associazione, nonché sulle questioni riguardanti le violazioni da parte dei soci alle norme dello statuto, dei regolamenti, delle disposizioni degli organi deliberanti, alle norme di lealtà, correttezza e disciplina.

Il collegio giudica su ricorso delle parti interessate o, per quanto concerne le violazioni di natura disciplinare, a seguito di deferimento del Consiglio Direttivo.

Art. 36

Per le violazioni delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti, nelle disposizioni degli organi deliberanti, delle norme di lealtà e correttezza, il Collegio dei Proviviri può infliggere, tenendo conto della gravità della violazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, le seguenti sanzioni:

- ammonizione,
- deplorazione,
- multa,
- sospensione,
- radiazione.

Art. 37

I provvedimenti del Collegio dei Proviviri debbono essere sottoposti per la ratifica dell'assemblea generale prima della riunione successiva a quella in cui il Collegio ha adottato la decisione.

DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 38

Il Segretario Generale potrà essere nominato dai soci del Consiglio Direttivo. E' il capo dell'ufficio di segreteria e da lui dipendono tutti gli uffici dell'associazione.

Interviene a tutte le riunioni degli organi consuntivi e deliberanti della associazione.

Art. 39

Il Segretario Generale è responsabile della tenuta di tutta la documentazione di segreteria e dei registri di cassa. Provvede alla redazione dei processi verbali delle riunioni degli organi collegiali.

PERSONALE E UFFICI

Art. 40

La disciplina, la composizione e il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Associazione, nonché le norme relative alle modalità di assunzione, alla consistenza numerica, allo stato giuridico, al trattamento economico, a qualsiasi titolo e di quiescenza, del personale occorrente per i servizi ed uffici dell'Associazione saranno stabiliti in apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE E FONDO DI ESERCIZIO

Art. 41

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dall'importo delle quote corrisposte dai soci al momento della loro

iscrizione in base all'art. 9;

b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserva;

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

Art. 42

Il fondo di esercizio è costituito dalle seguenti entrate:

a) dai contributi sociali annuali di cui all'art. 9;

b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati alla costituzione di riserva;

c) da eventuali contributi autorizzati o concessi da Ministeri, da Enti Pubblici e da privati, non destinati a particolari iniziative e forme di attività;

d) dagli interessi sul patrimonio.

Art. 43

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Ogni anno si provvede alla compilazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli associati insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti entro il 30 aprile.

Per la natura delle finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili.

Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo provvederà inoltre ogni anno alla formulazione del bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea generale degli associati insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina dei liquidatori.

Esaurite le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e/o l'organismo di controllo di cui alla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 45

Per ricoprire cariche sociali occorrono i seguenti requisiti:

- maggiore età,

- non aver riportato condanne per delitti dolosi.

Art. 46

In caso di controversie è competente il Foro di Firenze.

Art. 47

Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle normative vigenti in materia.

F.to Andrea Stillo

F.to Eliana Chiarugi